

Anna Mastromarino

Stato e Memoria

Studio di diritto comparato

FRANCOANGELI

SDP

Studi di

Diritto Pubblico

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



STUDI DI DIRITTO PUBBLICO

Collana diretta da **Roberto Bin, Fulvio Cortese e Aldo Sandulli**
coordinata da **Simone Penasa e Andrea Sandri**

REDAZIONE

Chiara Bergonzini, Fabio Di Cristina, Angela Ferrari Zumbini, Stefano Rossi

COMITATO SCIENTIFICO

Jean-Bernard Auby, Stefano Battini, Daniela Bifulco, Roberto Caranta, Marta Cartabia, Omar Chessa, Mario P. Chiti, Pasquale Costanzo, Antonio D'Andrea, Giacinto della Cananea, Luca De Lucia, Gianmario Demuro, Daria de Pretis, Marco Dugato, Claudio Franchini, Thomàs Font i Llovet, Giulia Maria Labriola, Peter Leyland, Massimo Luciani, Michela Manetti, Alessandro Mangia, Barbara Marchetti, Giuseppe Piperata, Aristide Police, Margherita Ramajoli, Roberto Romboli, Antonio Ruggeri, Sandro Stajano, Bruno Tonoletti, Aldo Travi, Michel Troper, Nicolò Zanon

La Collana promuove la rivisitazione dei paradigmi disciplinari delle materie pubblicistiche e l'approfondimento critico delle nozioni teoriche che ne sono il fondamento, anche per verificarne la persistente adeguatezza.

A tal fine la Collana intende favorire la dialettica interdisciplinare, la contaminazione stilistica, lo scambio di approcci e di vedute: poiché il diritto costituzionale non può estraniarsi dall'approfondimento delle questioni delle amministrazioni pubbliche, né l'organizzazione e il funzionamento di queste ultime possono ancora essere adeguatamente indagati senza considerare l'espansione e i modi di interpretazione e di garanzia dell'effettività dei diritti inviolabili e delle libertà fondamentali. In entrambe le materie, poi, il punto di vista interno deve integrarsi nel contesto europeo e internazionale. La Collana, oltre a pubblicare monografie scientifiche di giovani o affermati studiosi (**STUDI E RICERCHE**), presenta una sezione (**MINIMA GIURIDICA**) di saggi brevi destinata ad approfondimenti agili e trasversali, di carattere propriamente teorico o storico-culturale con l'obiettivo di sollecitare anche gli interpreti più maturi ad illustrare le specificità che il ragionamento giuridico manifesta nello studio del diritto pubblico e le sue più recenti evoluzioni.

La Collana, inoltre, ospita volumi collettanei (sezione **SCRITTI DI DIRITTO PUBBLICO**) volti a soddisfare l'esigenza, sempre più avvertita, di confronto tra differenti saperi e di orientamento alla lettura critica di problemi attuali e cruciali delle discipline pubblicistiche.

La Collana, inoltre, si propone di assecondare l'innovazione su cui si è ormai incamminata la valutazione della ricerca universitaria. La comunità scientifica, infatti, sente oggi l'esigenza che la valutazione non sia più soltanto un compito riservato al sistema dei concorsi universitari, ma si diffonda come responsabilità dell'intero corpo accademico.

Tutti i volumi, pertanto, saranno soggetti ad un'accurata procedura di valutazione, adeguata ai criteri fissati dalle discipline di riferimento.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità

Anna Mastromarino

Stato e Memoria

Studio di diritto comparato

FRANCOANGELI

SDP

Studi di

Diritto Pubblico

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, sul progetto di Ricerca locale ex 60% anni 2016 e 2017.

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

I. Considerazioni introduttive	pag.	9
II. Il diritto alla verità nella prospettiva memoriale	»	21
Verità e diritto	»	21
Il “diritto alla verità”	»	24
Verità e diritto positivo. Il caso colombiano	»	33
La ricerca della verità: la via giudiziaria	»	41
Le commissioni di verità	»	50
Gli archivi, custodi di verità?	»	56
Verità e Stato	»	60
III. Fare memoria. Stato e memoria istituzionalizzata	»	63
Fare memoria	»	63
L’arena memoriale	»	70
Crisi di rappresentanza, difetti di rappresentazione, sospetto di abuso	»	77
Derive memoriali	»	83
Memoria istituzionalizzata: alcuni limiti	»	90
IV. Forme e luoghi della memoria istituzionalizzata	»	97
Forme, luoghi, memorie	»	97
Museo e memoria	»	106
Un museo a Predappio?	»	109
Memoria di pietra: i monumenti	»	120
El <i>Ojo que Llora</i> : monumento alle vittime della violenza in Perù	»	126
V. Leggi per ricordare...	»	133
Leggi e memoria	»	133
La natura giuridica delle leggi memoriali	»	140

La funzione normativo-promozionale delle leggi memoriali	pag. 143
Normativa memoriale, tra legittimità e opportunità	» 146
La legge spagnola di <i>Memoria histórica</i>	» 149
VI. ... e leggi per dimenticare	» 167
Memoria e oblio	» 167
Leggi di amnistia	» 174
Amnistia e democrazia	» 189
VII. Conclusioni (poco concludenti) che guardano al dialogo tra storia, diritto e memoria	» 195
Riferimenti bibliografici	» 205

A Carmen y Angel,
a Francesca e Francesco,
i miei nonni.

Nel loro passato si riflette un presente che promette un futuro.

Grazie,

ad Alfonso Di Giovine, il mio maestro, per l'inesauribile generosità intellettuale e per la pazienza con cui mi ha seguita passo, passo;

a Giulio e Francesco, per il tempo che questo libro ha sottratto loro;

ai miei genitori, per avermi insegnato a ricordare, ma anche a dimenticare;

a Ivan, per avermi sostenuto sin dalla prima pagina;

a Mariachiara Giorda, per la saggezza con cui, da storica, ha saputo accompagnarmi nei miei percorsi da giurista, ma soprattutto per la sua amicizia;

a Daniela Bifulco, per il tempo che ha voluto dedicarmi e per i preziosi consigli;

ai colleghi che ho stremato con le mie perplessità;

agli amici che ho tormentato con le mie riflessioni;

a tutti coloro che di tanto in tanto mi hanno chiesto: "... e il libro come va?".

I.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Negli ultimi anni è andata crescendo l'attenzione verso lo studio della "memoria" intesa non solo come funzione psichica, che permette di far proprie esperienze e nozioni, richiamandole al momento opportuno per collocarle nello spazio e nel tempo, ma anche e soprattutto come campo di studi, con vocazione internazionale e interdisciplinare, dedicato all'analisi delle interconnessioni tra passato, presente e futuro in chiave socio-culturale.

Nella prospettiva dei *Memory Studies*¹, effettivamente, il carattere individuale delle facoltà mnemoniche è strettamente intrecciato con la dimensione collettiva, dove trova espressione l'esigenza della dottrina di guardare a ciò che è stato, focalizzandosi non tanto sugli eventi e sui personaggi, quanto piuttosto sulla loro proiezione nel tempo, sulla loro percezione nel presente e sulla loro rielaborazione in prospettiva futura. In questo senso emerge il carattere complesso degli studi sulla memoria, il cui ambito pare essere definito più che da un oggetto specifico, da un metodo di indagine per affrontare, smantellare, ricostruire il presente, alla luce del passato.

Se questo è il contesto, l'intenzione di affrontare il tema della memoria nell'ottica del diritto pubblico e di farlo in chiave comparata non deve stupire, potendo essere individuato uno spazio per interrogarsi sulla funzione memoriale dello Stato (tema ancora scarsamente battuto dal diritto costituzionale) partendo dall'assunto che si tratti di un compito al quale i pubblici poteri non possono sottrarsi. È ciò per alcune ragioni che preme sin da ora

1. La denominazione *Memory Studies* è recente, ma pare aver ottenuto cittadinanza presso la comunità scientifica, nonostante il suo carattere (volutamente) generico. La bibliografia prodotta è sterminata, data anche la natura interdisciplinare della materia. I documenti sono, peraltro, facilmente reperibili, tenuto conto del crescente numero di centri di studio, progetti e riviste dedicate al tema. In questa sede, ci si limita a ricordare, paradigmaticamente, che nel dicembre del 2016 si è tenuta ad Amsterdam la conferenza inaugurale della *Memory Studies Association* (MSA), formalmente costituitasi nel giugno del 2017.

precisare dal momento che costituiscono i presupposti logici da cui muovono le considerazioni svolte nei prossimi capitoli.

Se per tradizione il binomio istituzioni/memoria è stato associato agli studi di *transitional justice*², non di meno pare oggi valer la pena avviare una riflessione che vada oltre il contesto della giustizia di transizione, sino a verificare la funzione che la memoria può svolgere nei processi di costruzione e consolidamento dell'unità nazionale, anche negli ordinamenti la cui struttura democratica gode di buona salute.

Le costituzioni, infatti, più di ogni altro atto normativo, sono in grado di registrare le continuità e le discontinuità di una comunità dal punto di vista storico³. In questo senso esse a volte rappresentano un atto di testimonianza, altre di piena avversione rispetto al passato; in ogni caso, sono fondate sugli eventi trascorsi in funzione del futuro, così da poter essere considerate esse stesse strumento di memoria.

2. Seppure negli ultimi anni sia andata crescendo l'attenzione rispetto ai fenomeni di *transitional justice*, ovvero sia rispetto ai processi di rielaborazione e superamento del passato traumatico di una società a livello collettivo, il tema della memoria, ampiamente sviluppato nella letteratura di altre discipline scientifiche, appare, invero, più trascurato in quella giuridica, eccezion fatta per quel che concerne la filosofia del diritto, nonché da una parte l'ambito degli studi sul negazionismo e delle loro implicazioni a livello penale, dall'altra le azioni di *restorative justice*, cui particolare attenzione è stata dedicata dal diritto privato comparato.

Prendendo le mosse dalla letteratura esistente e procedendo a una prima sintetica catalogazione degli svariati strumenti adottati dal diritto pubblico nei processi di giustizia di transizione, possono essere individuati tre diversi livelli di azione pubblica: 1. interventi di carattere giurisdizionale (processi, condanne, epurazioni, lustrazioni); 2. interventi legati al principio di equità (risarcimenti e atti riparatori, morali e materiali, non necessariamente in ambito giudiziale, come ben dimostra l'esperienza delle commissioni di riconciliazione); 3. interventi che hanno a che fare con la memoria e con il suo uso collettivo (commemorazioni delle vittime e degli eventi, rievocazione del passato, toponomastica, urbanistica...). È palese, innanzitutto, che l'interesse della dottrina giuridica, quando suscitato, è stato catalizzato in larghissima parte dall'analisi delle prime due classi di interventi. In questo senso, il dibattito degli ultimi decenni è stato certamente stimolato dai casi di giustizia domestica, dall'esperienza dei tribunali speciali internazionali, dalla istituzione della Corte penale internazionale, nonché dalle vicende di *restorative justice*, che hanno coinvolto ordinamenti quali quello sudafricano, canadese, australiano, con grande eco nell'opinione pubblica, non solo nazionale. Resta meno battuto, ma altrettanto stimolante, lo studio degli strumenti messi in campo dal diritto pubblico nel medio e lungo periodo in tema di memoria: in questo ambito, bisogna dirlo, l'orizzonte tende a sfumarsi. Innanzitutto perché le questioni legate alla memoria e al "fare memoria", seppure appaiano più urgenti in corrispondenza di gravi traumi collettivi, costituiscono, invero, un campo di indagine che trascende il tempo della giustizia di transizione. Esse, effettivamente, possono coincidere con i grandi processi di transizione alla democrazia, ma, invero, interessano più in generale tutti i processi di integrazione e pacificazione sociale, a prescindere dal patrimonio di traumi con cui il corpo sociale e l'ordinamento del paese deve confrontarsi.

3. In questo senso J. Luther, *El derecho a la memoria como derecho cultural del hombre en democracia*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, n. 89, 2010, 50 e s. (successivamente anche in *Studi in onore di Franco Modugno*, Vol. III, Napoli, 2011, in particolare 2096). Sul punto si vedano anche le riflessioni di G. Zagrebelsky, *Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune*, Torino, Einaudi, 2009, 179 ss.

È in quest'ottica che al centro dell'analisi deve essere posto in primo luogo il ruolo del legislatore nazionale e, in particolare, l'idea che l'elaborazione del passato condotta attraverso l'uso di una legislazione della memoria da parte dello Stato possa rappresentare un rilevante fattore costituente, attraverso il quale un paese può giungere a integrare la storia, anche se dolorosa e divisiva, in una propria biografia collettiva.

Ma non è tutto: la dimensione dello Stato centrale, infatti, non è la sola entro cui si sviluppa la prospettiva degli studi sulla memoria promossa dalle istituzioni.

Secondo la più classica impostazione della dottrina italiana⁴, con il termine "Stato" ci si riferisce al contempo a più realtà diverse. Si parla, pertanto, di Stato-ordinamento, richiamando lo Stato quale corpo sociale giuridicamente organizzato; di Stato-soggetto, quando lo Stato ha la veste di una concreta e limitata persona giuridica, nettamente diversificata dagli altri soggetti privati e pubblici di cui si compone il complessivo ordinamento statale. L'organizzazione dello Stato-ordinamento, dunque, non si esaurisce nello Stato-soggetto, ma si fonda anche su una serie di altre e ben distinte persone giuridiche.

Ora, per quel che concerne l'ambito memoriale, pur nella consapevolezza del ruolo privilegiato rivestito dallo Stato-soggetto – non fosse altro che per la rilevanza dei poteri coercitivi a esso assegnati – non possiamo sottovalutare, d'altra parte, la capacità delle decisioni degli enti territoriali di incidere profondamente sull'*idem sentire* della popolazione, tanto sul piano civile che su quello storico, né possiamo tralasciare di ricordare l'importanza delle competenze a essi assegnate in campo memoriale. Si pensi al valore simbolico della toponomastica, competenza esclusiva dei comuni, nonché all'assegnazione dei riconoscimenti civici; alla costruzione di monumenti o luoghi di commemorazione urbana; all'istituzione di musei civici: atti in grado di tracciare una rotta, ancorché assunti a livello locale, arricchendo l'autonomia, costituzionalmente sancita, di una prospettiva identitario-ideologica apparentemente estranea alla dimensione identitario-territoriale in cui si è soliti collocare gli enti locali.

Succede così che la definizione dello stradario e l'implementazione dell'albo delle onorificenze civiche diventino occasione di contese fra le diverse anime politiche, mosse dal desiderio di controllare materialmente e simbolicamente il territorio sul quale insistono, enfatizzando taluni aspetti piuttosto che altri, proponendo soggettive visioni storiche, a volte di dubbia consistenza⁵. La riflessione memoriale così avviata non vale meno di quella

4. Si veda in proposito la sintesi di L. Paladin, *Diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1998, 12 ss.

5. Le vicende che, nel 2000, hanno accompagnato la consegna del sigillo d'oro della Città di Torino ad Alessandro Galante Garrone sono emblematiche rispetto a quanto si va dicendo. La proposta della Giunta comunale di riconoscere l'onorificenza a Norberto Bobbio e ad Ales-

che si può aprire a livello nazionale, essendo in grado di coinvolgere il corpo sociale e di attivare un dibattito pubblico di ampio respiro (a volte ben oltre i confini del “locale”) che legittima in questa sede il riferimento ai pubblici poteri e alle istituzioni, intesi al di là della mera amministrazione centrale, sottolineandone la vocazione collettiva.

Nel corso del presente studio, dunque, parlando di Stato si farà costantemente riferimento allo Stato-ordinamento anche quando si ometta di specificarlo.

Ciò precisato, è bene muovere da una prima constatazione, che riguarda la posizione di favore che i pubblici poteri ricoprono per quel che concerne la raccolta e la conservazione di dati riguardanti l'esistenza dei singoli, così come la vita della collettività nel suo complesso. Non vi è dubbio che questo ruolo di collettore privilegiato (e facilitato, tenuto conto dell'apparato tecnico-burocratico del quale può avvalersi) pone lo Stato in una condizione di preferenza rispetto alle pratiche che riguardano la costruzione di una memoria collettiva. Se è vero, infatti, che ciò che è stato non può essere più modificato, è vero anche che sono diverse le letture che del passato possono essere date e, dunque, diversi i modi che possono essere adottati nel “fare memoria”.

In questo senso, se per quel che concerne il piano pubblico sono svariati i soggetti che aspirano a inserirsi nel dibattito memoriale di una società, non di meno bisogna rilevare sin da subito che, in questa pluralità, lo Stato non si limita a intervenire nell'arena memoriale in posizione pariordinata rispetto a qualunque altro soggetto; agisce, piuttosto, in posizione privilegiata, in forza delle prerogative che il diritto pubblico gli assegna nei confronti dei consociati.

Solo ai pubblici poteri, infatti, sono assegnate potestà coercitive, che consentono di intervenire legittimamente sulla vita dei singoli, vincolandoli a un *facere* o a un *non facere*.

Il legame fra potere e memoria, d'altra parte, è un *topos* tutt'altro che nuovo⁶.

È noto, infatti, che il primo ha bisogno della seconda, innanzitutto, per fondare, in chiave retrospettiva, la propria origine: più la sua provenienza è datata, più il potere si consolida, non potendo essere confutato dalle fonti, sino quasi a divenire un dato naturale. Allo stesso modo, mentre si legitti-

sandro Galante Garrone trovò la piena opposizione del Polo per le libertà che non esitò a parlare dei due come di «autentici cattivi maestri di una lunga stagione di violenza e di terrore». Cfr. *Bobbio-Galante. AN dice no, in la Repubblica*, del 21 ottobre 2000. Rimosso nei confronti del Senatore a vita, il veto dell'opposizione non venne revocato rispetto a Galante Garrone definito dai suoi avversari un “mite giacobino”. Il sigillo d'oro gli venne comunque consegnato il 27 novembre 2000, probabilmente anche grazie alla minaccia di Bobbio di rifiutare a sua volta l'onorificenza e alla presa di posizione della comunità intellettuale, non solo torinese. Cfr. *Bobbio rifiuta il sigillo*, di M. Novelli, in *la Repubblica*, del 21 ottobre 2000.

6. Cfr. J. Assmann, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, (1992), trad. it., Torino, Einaudi, 1997, 44.

ma retrospettivamente, il potere necessita di immortalarsi prospettivamente. Avere potere consente di agire sul passato per assicurarsi un futuro, per essere ricordato attraverso monumenti, edifici, statue, archivi, per entrare nella storia. Non si tratta di scadere necessariamente nell'alterazione orwelliana della realtà⁷: il desiderio di perennità, senza per ciò degenerare nel patologico, è prima di tutto un'aspirazione fisiologica del potere, che per mantenersi nel tempo punta a un'equa alleanza con la memoria e con l'oblio, che, come avremo modo di precisare nel corso del presente volume, gioca nell'attività memoriale un ruolo pari a quello del ricordo.

Ne consegue che, quale strumento per garantire allo Stato legittimazione e continuità attraverso la costruzione di un'identità e, quindi, di unità del popolo, la memoria nelle sue forme istituzionalizzate finisce con l'acquistare un ruolo centrale per quel che concerne le dinamiche del diritto costituzionale, come strumento di potere pubblico, capace di accrescere in chiave storica la legittimazione politica agli occhi del corpo sociale⁸.

Non è dunque la facoltà dello Stato a intervenire in qualità di agente memoriale a poter essere messa in dubbio, quanto piuttosto le modalità con cui ciò avviene. Ed è proprio all'analisi delle condizioni e dei modi delle pratiche memoriali in ambito pubblico che questo volume intende dedicare la propria attenzione, in una prospettiva comparata, anche al fine di cogliere le diverse sensibilità storico-culturali, che finiscono inevitabilmente con l'incidere sul senso della memoria e sul significato del "fare memoria" in ambito pubblico.

La legittimità dell'azione pubblica dovrà, pertanto, essere considerata caso per caso, tenuto conto di alcune variabili, non necessariamente di natura giuridica, che saranno richiamate nel corso del presente studio, ma che possiamo sin da ora ricondurre a fattori quali il grado di pacificazione del corpo sociale; il livello di stabilità democratica delle istituzioni, con particolare riguardo al sistema giudiziario; lo stadio raggiunto dal sistema in ordine al riconoscimento e alla tutela dei diritti fondamentali.

7. In G. Orwell, *1984*, (1949), trad. it., Milano, Mondadori, 2011, fra gli slogan del Soring, il Partito che governa unilateralmente l'Oceania per mezzo del Grande Fratello, ve n'è uno che recita "Chi controlla il passato controlla il futuro: chi controlla il presente controlla il passato".

8. ...e per questo spesso assegnato o meramente esercitato in prima battuta da quegli organi che definiamo neutri, come il Presidente o la Corona nei regimi parlamentari. In tal senso A. Di Giovine, *Dieci anni di Presidenza della Repubblica*, in M. Luciani, M. Volpi, *Il Presidente della Repubblica*, Bologna, il Mulino, 1997, 37, invita alla prudenza ricordando che «le tecniche cui si rifà la forma di governo parlamentare non ammettono – in linea di principio – eccedenze o plusvalenze di sorta, ma solo la presenza di un limitato spazio simbolico (che l'esperienza consiglia di occupare in maniera estremamente misurata in un Paese – per dirla con Rusconi – dai valori e dalle memorie non univoche e in gran parte inconciliate)». Nelle pagine successive (61 ss.) l'autore insiste sulle potenzialità divisive di un eccessivo uso delle esternazioni in chiave simbolico-unitaria.

La coerenza di un impianto memoriale rispetto ai principi del costituzionalismo democratico non può prescindere, infatti, da un contesto di dialogo fra le diverse parti del corpo sociale: il che non significa – in particolare all’indomani di gravi traumi – assenza di conflitto (fisiologico nelle dinamiche democratiche), quanto piuttosto volontà di pacificazione nel rispetto e riconoscimento delle diverse posizioni; volontà di ricostruzione dell’accaduto; disposizione al riconoscimento delle colpe, anche quando imputabili allo Stato, nonché alla sanzione e alla riparazione; volontà di riconciliazione e integrazione sociale attraverso la costruzione di una nuova identità.

Fuori da tale contesto il rischio che la memoria in ambito pubblico sia vissuta come un atto d’imposizione dall’alto, piuttosto che come un percorso di unificazione condiviso, si fa alto⁹.

Non di meno bisognerà sin da subito procedere ad alcune precisazioni.

Dire, infatti, che alla base della costruzione di una memoria a livello pubblico deve esserci un cammino condiviso, non significa dimenticare che ci si trova davanti a un percorso politicamente orientato e guidato. Il risultato verso il quale tendono le politiche di memoria istituzionalizzata non è indifferente. Esso è connesso a una politica pubblica, frutto della scelta discrezionale delle istituzioni al fine di raggiungere un esito ritenuto di interesse pubblico.

Pur potendo pretendere che in un contesto democratico le istituzioni nel farsi agenti memoriali rispettino alcune condizioni di esercizio e garantiscano alcuni presupposti di sistema, risulta pur sempre impossibile separare le politiche istituzionali sulla memoria dalle dinamiche politiche generali.

Come ogni altra decisione pubblica, anche quelle in ambito memoriale sono decisioni assunte nell’interesse generale. Sono un atto di rappresentanza politica in virtù del quale una parte, quella che governa, presuppone che le proprie scelte operino per il bene collettivo, secondo un’idea di bene collettivo che, però, nella migliore delle ipotesi, è accolta solo dalla maggioranza del paese. Ecco perché alcuni episodi sono ricordati e tramandati, altri lasciati cadere nell’oblio per anni, per poi essere a volte ripresi; ecco perché il senso pubblico di alcuni fatti e il modo e le ragioni con cui e per cui si ricordano cambia nel tempo. Sono le istituzioni a dettare l’agenda memoriale di un paese dal punto di vista del diritto pubblico.

Trattandosi di un atto politico, l’intervento delle istituzioni in ambito memoriale non potrà che essere un intervento parziale, non tanto perché rac-

9. «Nel momento in cui la memoria dei singoli e quella pubblica divergono in maniera drammatica si può creare una forte *instabilità semiotica* nel sistema della memoria collettiva, perché le memorie individuali non sono “allineate” e incluse in una forma culturalmente condivisa di attribuzione di senso. Se il trauma non viene riconosciuto e culturalmente “valorizzato”, le vittime non potranno iscrivere la propria esperienza in un quadro comune di interpretazione e di “dicibilità”»: P. Violi, *Paesaggi della memoria. Il trauma, lo spazio, la storia*, Milano, Bompiani, 2014, 61 e s.

conta solo un punto di vista, tralasciando tutti gli altri, ma perché persegue un certo fine e punta a un certo impianto valoriale predeterminato dalle forze politiche culturalmente egemoni in un dato momento storico.

Ne discende che anche quando non scade in una evidente, unilaterale ricostruzione ideologica del passato, lo sguardo delle istituzioni su ciò che è stato non necessariamente lo rappresenta in termini assoluti. Esso racconta piuttosto di logiche di supremazia politica, di strategie per il potere. Se già da tempo la storiografia ha cessato di credere nella possibilità di raccontare la verità nella storia, perché anche quando è il metodo scientifico a guidare i passi dello storico, sono le sue mani e i suoi occhi a cercare tra le fonti, a maggior ragione si cadrebbe in un insostenibile paradosso laddove si credesse che allo Stato competa un dovere di oggettività assoluta nel far propri gli eventi del passato.

Ai fini del presente studio, dunque, l'attenzione non sarà focalizzata su qualsivoglia manifestazione memoriale, quanto piuttosto sulle forme della *memoria istituzionalizzata*, con ciò intendendo la pratica che è frutto dell'attività dei pubblici poteri, includendo in questa accezione tutte quelle azioni di costruzione memoriale che possono essere fatte risalire a un enunciatore della sfera pubblica e sono coincidenti con una versione del passato che, seppure non univoca, rappresenta quella accreditata nelle forme ufficiali.

La memoria istituzionalizzata si distingue così da ogni altra forma di memoria per essere, da un punto di vista formale, il frutto della volontà di un solo soggetto, lo Stato-ordinamento, titolare di un potere pubblico che ne garantisce, anche in condizione di conflitto, l'egemonia. Essa coltiva, per questo, la pretesa di presentarsi come possibile memoria di tutti, quasi accantonando l'idea della natura fisiologicamente contesa e divisa dell'arena memoriale.

La memoria istituzionalizzata costituisce, pertanto, una versione degli eventi del passato, sostanzialmente univoca, non tanto perché condivisa da tutti i consociati *a priori*, ma perché formalmente accreditata in forme ufficiali dall'ordinamento.

Ne consegue che nonostante, come si avrà modo di vedere, la riflessione sul passato sembri essere oggi sempre meno *tranchante*, mostrandosi interessata a raccontare una storia per suscitare una riflessione valoriale, piuttosto che a fornire una verità assoluta buona per tutto/i, non di meno, nell'atto stesso di ergersi a "versione" formale, la presentificazione dell'accaduto proposta nella memoria istituzionalizzata può farsi escludente rispetto ai ricordi di alcuni individui, così come rispetto alle memorie collettive di una parte del corpo sociale, anche se di minoranza.

In questo senso il concetto di memoria istituzionalizzata non si sovrappone perfettamente a quello di altre formule semantiche, con le quali pure condivide alcuni aspetti.

Così accade, per esempio, rispetto al concetto di memoria collettiva¹⁰, tenuto conto del fatto che nella memoria istituzionalizzata è la funzione accreditante di una ricostruzione del passato rispetto a tutte le altre a prevalere.

Più sottili, ma esistenti le differenze rintracciabili rispetto all'idea di memoria pubblica: qui le interconnessioni sono svariate e spesso di difficile discernimento.

E in effetti, se per memoria pubblica si intende «proprio la memoria della sfera pubblica che non coincide né con lo spazio delle istituzioni statali in senso stretto, né con quello dei circoli privati, ma ne rappresenta un luogo intermedio, luogo “di incontro dei privati e della critica, o delle pressioni che questi esercitano nei confronti dello Stato”»¹¹, allora potremmo forse dire

10. Si deve a Maurice Halbwachs la prima e più compiuta riflessione attorno alla dimensione collettiva della memoria: alla sua elaborazione sistematica e alla concettualizzazione della categoria di *mémoire collective* dedicò la sua vita di studioso, concependo tre volumi, che ancora oggi rappresentano la sua eredità scientifica: *Les cadres sociaux de la mémoire* (1925), *La topographie légendaire des évangiles en terre sainte. Etude de mémoire collective* (1941), *La mémoire collective* (1950).

Volendo semplificare, non essendo questa la sede per un'attenta analisi della sua opera, si potrebbe dire che la teoria di Halbwachs si fonda sull'idea che la memoria si innesca e si sviluppa nell'uomo solo attraverso i suoi processi di socializzazione: non esisterebbe, dunque, «alcuna memoria possibile al di fuori dei quadri di cui gli uomini che vivono nella società si servono per fissare e ritrovare i loro ricordi» (Cfr. M. Halbwachs, *I quadri sociali della memoria*, (1925), trad. it., Napoli, Ipermedium, 1996, 81). Memoria individuale e memoria collettiva nella ricostruzione di Halbwachs finiscono, dunque, con il sovrapporsi, essendo la seconda essenziale alla formazione e al mantenimento della prima, che è socialmente condizionata. In questa prospettiva il linguaggio, le rappresentazioni comunitarie dello spazio e del tempo, le categorie all'interno delle quali percepiamo il reale finiscono con il costituire un'impalcatura utile a condividere il significato delle cose *hic et nunc*: i quadri sociali, per l'appunto.

Se è vero, pertanto, che le collettività non hanno di per sé memoria e se è vero che il soggetto della memoria rimane sempre il singolo con i suoi ricordi, non di meno, dalle considerazioni di Halbwachs, in ultima istanza, sembrerebbe emergere che «la memoria individuale si struttura in una determinata persona in virtù della sua partecipazione ai processi comunicativi; essa è una funzione del suo coinvolgimento nei diversi gruppi sociali, dalla famiglia fino alla comunità religiosa o a quella nazionale» (così J. Assmann, *La memoria culturale*, cit., 12). Si tratta di un punto di vista con il quale possiamo dire, ormai, di aver preso dimestichezza; non di meno, quello di *mémoire collective* fu, ai tempi, un concetto innovativo che non ha mancato di sollevare critiche, allora come negli anni successivi, quando, al di là di un giudizio sulla correttezza del percorso scientifico e argomentativo di Halbwachs, a essere messa in dubbio è stata l'ipotesi stessa che la nozione di memoria possa essere estesa al di fuori dell'esperienza del singolo, in un livello collettivo. Paradigmaticamente, per quel che riguarda le perplessità della prima ora, si rimanda a M. Bloch, *Mémoire collective, tradition et costume*, in *Revue de Synthèse Historique*, n. 40, 1925; C. Blondel, *Compte rendu de M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire*, in *Revue philosophique de la France et de l'étranger*, 1926; nei giorni nostri, si veda S. Sontag, *Davanti al dolore degli altri*, (2003), trad. it., Milano, Mondadori, 2003, 86, che afferma che in senso proprio «non esiste una vera e propria memoria collettiva [...] Tutta la memoria è individuale, irriproducibile – essa muore con ciascun individuo. Ciò che viene chiamato memoria collettiva non concerne il ricordare, ma lo stipulare un accordo».

11. P. Violi, *Paesaggi della memoria*, cit., 68.

che la memoria pubblica è l'arena nella quale si inserisce la memoria istituzionalizzata, in particolare se con Giovanni De Luna riteniamo che la memoria pubblica si fonda su «un 'patto' in cui ci si accorda su cosa trattenere e cosa lasciare andare degli eventi del nostro passato»¹² e che lo Stato rappresenta una delle parti, un protagonista chiave chiamato a definire il piano valoriale del patto, i suoi contenuti e gli strumenti del diritto pubblico ai quali ricorrere, dalle commemorazioni all'istituzione di archivi; dalla stesura dei calendari delle festività, alla definizione dei programmi scolastici; dalla istituzione di monumenti, memoriali, musei, al ricorso alla legislazione anche in campo penale, come accaduto per contrastare gli episodi di negazionismo¹³.

Non di meno, e al di là dei punti di contatto, in questa sede i concetti richiamati non saranno usati come sinonimi, insistendo sulle differenze piuttosto che sulle similitudini.

Per esempio, vale la pena sottolineare che mentre si è soliti parlare di memorie collettive o di memorie pubbliche, quella istituzionalizzata è una memoria naturalmente declinata al singolare; nel riferirsi a essa si usa il termine nella forma singolare, quasi volendo artatamente accantonare il processo conflittuale e in molti casi non ancora pacificato che ha accompagnato la sua codificazione pubblica.

Accantonare, si è detto: che non significa ignorare o mostrarsi indifferenti.

È chiaro, infatti, che se la nostra riflessione prende le mosse dall'idea che l'ordinamento "fa" memoria per meglio svolgere la sua funzione di integrazione politica del corpo sociale, allora la sua attività memoriale non potrà che essere svolta, seppure in posizione egemonica, nella consapevolezza dell'esistenza presupposta di un inevitabile conflitto sotteso ai processi memoriali¹⁴.

D'altra parte, e ciò la distingue dalle forme di memoria politica e pubblica, piuttosto che inserirsi nel contesto conflittuale accettando l'idea che si possa non pervenire ad una sintesi delle diverse posizioni e che nessuna parte debba prevalere sulle altre, per quanto riguarda la memoria istituzionalizzata, i pubblici poteri si inseriscono nel dibattito fra le diverse memorie pubbliche e ricorrono alla propria posizione egemonica al fine di far emergere una versione memoriale rispetto sulle altre, con il fine di fornire una piattaforma entro cui possa essere attivato un dialogo sul passato superando lo stato di conflitto.

12. G. De Luna, *La Repubblica del dolore*, Milano, Feltrinelli, 2011, 13.

13. In questo senso l'idea di memoria istituzionalizzata potrebbe finire con il confondersi con quello di memoria politica o funzionale proposto da Aleida Assmann nel riferirsi all'insieme dei riti pubblici di commemorazione collettivamente organizzati a livello statale: A. Assmann, *Four Formats of Memory: From Individual to Collective Constructions of the Past*, in C. Emden, D. Midgley (eds.), *Cultural Memory and Historical Consciousness in the German-Speaking World since 1500*, Oxford, Peter Lang, 2004, 19 ss.

14. Cfr. P. Violi, *Paesaggi della memoria*, cit., 30: «la memoria è sempre, per sua natura, un luogo di conflitti e differenze. Le memorie, specie quelle relative a traumi collettivi, hanno sempre un carattere conflittuale, sono memorie in competizione fra loro: ogni memoria implica una contro memoria così come ogni narrazione include in sé la sua contro narrazione».

Ecco perché è possibile affermare che la memoria istituzionalizzata, pur avendo vocazione generale, è sempre di parte, non racconta tutto. Ed è per questo che la sua accettazione finisce con l'essere subordinata all'inverarsi di due condizioni: l'aver garantito *a priori* un'attività di ricostruzione degli eventi del passato, anche al fine di soddisfare la tutela del diritto alla verità, oggi riconosciuto in ambito internazionale come diritto inviolabile dell'uomo e delle collettività (cfr. capitolo II); preservare un contesto di confronto fra le diverse memorie favorendo il dialogo e la convergenza, prima per lenire le ferite poi per costruire unità, anche puntando su un buon livello di coinvolgimento a livello intellettuale ed emotivo della società (cfr. capitolo III).

È in questo delicato equilibrio fra ricostruzione, condivisione e definizione dall'alto che si gioca la strategia memoriale come strumento di identità.

La funzione di integrazione politica affidata allo Stato, che presuppone un'azione di pacificazione del corpo sociale di fronte a profonde divisioni anche di matrice storica, si fonda, infatti, anche sulla progressiva opera di costruzione di un'identità sociale, consolidando l'unità, al di là delle diversità, e la condivisione nel pluralismo.

In questo senso l'ordinamento si fa agente proattivo, integrando le diverse esperienze, sia in senso sincronico, che in senso diacronico, dando vita a una biografia più o meno coerente di quel corpo che è il "popolo", elemento costitutivo dello Stato stesso. Il che presuppone una continuità nelle relazioni sociali, la costruzione di un mondo comune, la conoscenza di una cultura che possa dirsi collettiva, nonché la formazione di una memoria in ambito pubblico.

L'espletamento di questa funzione tende a farsi difficile in corrispondenza delle nostre società sempre più complesse. Se, infatti, possiamo dire con Jan Assmann che l'«identità [...] è un *plurale tantum*, presuppone altre identità»¹⁵, d'altra parte bisognerà riconoscere che in questo contesto superdifferenziato i problemi di (ri)composizione attraverso il patrimonio simbolico culturale del gruppo non si limitano a essere solo più di natura comunicativa, emergendo al contempo un'esigenza di stabilizzazione delle formazioni e dei gruppi politici, altamente instabili, in seno al corpo sociale, nonché di integrazione di universi socioculturali fra loro eterogenei anche dal punto di vista valoriale.

La costruzione dell'identità, a queste condizioni, cessa di essere un processo quasi naturale, fondato sull'emersione spontanea di un modello di vita, credenze e valori dominanti, per trasformarsi in una attività di costruzione di una cultura intensificata in senso integrativo, ossia in grado di edificare una macro-identità in grado di imporsi alle formazioni spontanee della socializzazione umana, ponendole in equilibrio e fornendo loro un orizzonte di senso ampio, capace di legarle e vincolarle¹⁶.

15. J. Assmann, *La memoria culturale*, cit., 104.

16. *Ibidem*, 116.

Ed è proprio in questa prospettiva che la memoria finisce con il giocare un ruolo rilevante, dal momento che è anche a partire da eventi di un passato più o meno prossimo che le comunità fondano la loro unità e la coscienza delle loro peculiarità¹⁷.

La memoria costituisce effettivamente una formidabile “forza di identità”¹⁸ al punto che non può esserci «ricerca identitaria senza memoria e, inversamente, la ricerca memoriale è sempre accompagnata da un sentimento d’identità almeno individuale»¹⁹. La riflessione sul passato diviene una tappa fondamentale nella costruzione del presente e nel processo di autodefinizione del gruppo²⁰.

E questo perché quella che Assmann chiama “cultura del ricordo” e che noi preferiamo denominare qui più genericamente attività memoriale, fa parte «della progettazione e della speranza, ossia della formazione di orizzonti concettuali e di tempo sociale»²¹. Ciò che è accaduto, ciò di cui la comunità ha avuto esperienza diviene un punto di riferimento: in senso fondativo, quando il presente trova ragione in un passato comune, che è avvertito come necessario e ineluttabile; in senso contrappositivo, quando il presente si costruisce *a contrario* a partire da un vissuto, anche prossimo, che deve essere evitato in futuro, al quale è necessario porre rimedio limitandone i danni e che rappresenta il punto di non ritorno di un gruppo; in senso mitico, quando il presente si proietta in un glorioso tempo andato che deve essere celebrato e riconquistato in quanto perduto²².

17. Nelle *Elleniche* di Senofonte, 4, 20-21, Cleocrito, nel 403 a.C., auspica il ravvicinamento degli oligarchi vinti ad Atene, rispetto ai democratici vincitori che deve compiersi a suo parere per «gli dei paterni e materni, per la nostra parentela di sangue e per la nostra affinità di matrimonio, per la nostra *hetairía*». Platone nel *Menesseno*, 244^e, riferendosi ai medesimi fatti invocherà una felice riconciliazione fra tutti gli ateniesi fondata sulla «reale affinità di origine, che produce non a parole ma a fatti, salda e fraterna amicizia».

18. P. Joutard, *Le musée du désert. La minorité réformée*, in P. Nora (dir.), *Les lieux de mémoire*, T. III, *Les France, 1: Conflits et partages*, Paris, Gallimard, 1992, 546.

19. Così J. Candau, *La memoria e l’identità*, (1998), trad. it., Napoli, Ipermedium, 2002, 21. Ricorda P. Rossi, *Il Passato, la memoria, l’oblio. Sei saggi di storia delle idee*, Bologna, il Mulino, 1991, 20: la «memoria [...] ha indubbiamente qualcosa a che fare non solo con il passato, ma anche con l’identità e quindi (indirettamente) con la propria persistenza nel futuro».

20. In un noto film del 1982, *Blade runner*, diretto da Ridley Scott, i replicanti sono in tutto e per tutto simili agli uomini. Si differenziano da essi per il fatto di avere una aspettativa di vita assai più breve, possedere una minore emotività e per essere privi di memoria. Nella loro lotta per liberarsi dallo stato di schiavitù essi tentano in primo luogo di costruirsi un’auto-biografia collettiva: agli uomini infatti prima ancora che la vita più lunga, invidiano il passato fatto di ricordi verso i quali provare un sentimento per loro sconosciuto quale la nostalgia.

21. J. Assmann, *La memoria culturale*, cit., 7.

22. Afferma J. Candau, *La memoria e l’identità*, cit., 19 che: «la passione memoriale può manifestare un rifiuto della rappresentazione che ci creiamo della nostra attuale identità proiettando nel passato e, spesso contemporaneamente, nel futuro un’immagine di ciò che vorremmo essere, immagine ossessiva che nega l’alterazione e la Perdita o immagine allucinata della bellezza della morte, costruita a partire da documenti, da tracce, da monumenti, da oggetti, da reliquie da rovine e da vestigia».